

TI_GERICHTE 90.2017.44 vom 15. April 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-04-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.2017.44

FR: TI_GERICHTE 90.2017.44 du 15 avril 2019

IT: TI_GERICHTE 90.2017.44 del 15 aprile 2019

Regeste

Obbligo di pianificare un punto di raccolta di rifiuti solidi urbani (2 cassonetti) su un'area adibita a posteggio pubblico inserito nel perimetro PRP del nucleo

Erwägungen

E. 2

, viste le sue ripercussioni ambientali riguarderebbe (solo) i proprietari dei mapp. 369 e 370, situati nelle immediate vicinanze del mapp. 371, di modo che anche il primo requisito di cui all'art. 34 cpv. 1 LST relativo al numero limitato di persone toccato dalla misura sarebbe dato. Il Governo, nella decisione impugnata, ha avallato implicitamente tale deduzione. In realtà essa scaturisce da un'analisi superficiale della fattispecie. Infatti la valenza pubblica del vincolo, che negli atti della variante il Comune ha indicato più volte di voler istituire a favore degli abitanti della parte centrale del nucleo (il cui numero nel febbraio 2013 ammontava a 110 persone; cfr. planimetria generale 1:5'000 allegata alla relazione tecnica dell'aggiornamento del PGR, "Zona 4"), porta a ritenere che la modifica in discussione non riguardi solo le tre proprietà in parola, ma tocchi una cerchia ben più numerosa di persone, ossia i cittadini del nucleo che potranno/dovranno far capo alla struttura. Del resto, che i residenti del nucleo di Melide abbiano un rapporto particolarmente stretto con il vincolo avversato, in quanto principali fruitori del punto di raccolta dei rifiuti sul mapp. 371, è provato dal fatto che l'assenza permanente dei cassonetti nella zona del nucleo centrale o una loro diversa ubicazione ha per essi delle conseguenze dirette in termini di distanza da percorrere per accedervi. Basti pensare che, secondo quanto indicato nel volantino informativo dell'8 settembre 2016, prodotto dal ricorrente con la replica davanti al Consiglio di Stato, a causa della soppressione del sistema di raccolta "porta a porta", da oltre due anni i residenti di tale zona devono compiere un tragitto a piedi di un minimo di 150 m per recarsi al punto di raccolta più vicino. Si rileva infine come, contrariamente a quanto assunto dal Dipartimento del territorio, oltre agli abitanti del nucleo, la variante tocca direttamente non solo i proprietari dei mapp. 369 e 370, ma anche gli inquilini dei due stabili che vi insistono. 4.3. Alla luce di tutto quanto precede, la procedura adottata dal Municipio si rivela irrita, ragion per cui già per questo motivo il ricorso deve essere accolto. 5. 5.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso è accolto. La risoluzione governativa impugnata e la decisione di approvazione della variante in procedura semplificata, concernente l'istituzione del vincolo API sul mapp. 371 e l'adeguamento della relativa normativa, devono essere annullate. 5.2. Si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia, ritenuto che il Comune soccombente ne va esente (art. 47 cpv. 6 LPAMM). Quest'ultimo non è tuttavia sollevato dall'obbligo di versare le ripetibili all'insorgente, vincente, che si è avvalso in prima sede e per la stesura del ricorso oggetto della presente procedura, di un legale (art. 49 cpv. 1 LPAMM). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è

accolto . §. Di conseguenza sono annullate: 1.1. la risoluzione governativa dell'11 ottobre 2017 (n. 4500); 1.2. la decisione del 26 aprile 2016 con cui il Dipartimento del territorio ha approvato la modifica di poco conto del PRP Nucleo Centrale del Comune di Melide concernente l'istituzione del vincolo AP1 sul mapp. 371. 2. Non si preleva la tassa di giustizia. A RI 1 va retrocesso l'importo di fr. 1'800.- versato a titolo di anticipo spese. Il Comune di Melide rifonderà all'insorgente fr. 2'000.- a titolo di ripetibili complessive per entrambe le sedi di giudizio. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo II
vicepresidente
La vicecancelliera

E. 2.1

L'art . 2 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700) , il cui contenuto è ribadito, a livello cantonale, all'art. 3 LST, dispone l'obbligo per gli enti pubblici incaricati di compiti d'incidenza territoriale di disciplinare l'uso ammissibile del suolo e di pianificare le opere che per natura, dimensioni o effetti sul territorio e sull'ambiente, risultano talmente incisive da rendere necessario l'allestimento o la modifica di un piano di utilizzazione, com'è il caso della realizzazione di cave di ghiaia (DTF 123 II 88, 119 Ib 174, 115 Ib 302), di impianti per il ricupero dei rifiuti (DTF 124 II 252, 117 Ia 352), di discariche regionali (DTF 116 Ib 50), ma anche di grandi posteggi (DTF 115 Ib 508), di grandi centri sportivi (DTF 114 Ib 180), di campi da golf (DTF 114 Ib 312), di porti (DTF 113 Ib 371) e, secondo una sentenza più recente, dell'istallazione di pannelli solari su piattaforme galleggianti (STF 1C_405/2016 del 30 maggio 2018). Secondo la giurisprudenza di questo Tribunale, la realizzazione di un centro per la raccolta differenziata dei rifiuti di una certa entità e quindi anche di sicuro impatto sull'ambiente, destinato a servire non soltanto gli utenti direttamente confinanti, bensì una cerchia più estesa di persone, esige, prima dell'eventuale rilascio della licenza edilizia, di un consolidamento pianificatorio (cfr. STA 52.2014.98 del 9 novembre 2015 consid. 3.2, 52.2010.263 del 7 dicembre 2010 consid. 2.3). Per contro, questo Tribunale ha statuito che la realizzazione di un punto di raccolta di rifiuti solidi urbani, dotato di un numero limitato di contenitori, non necessita di una base pianificatoria nella misura in cui esso risulta conforme alla destinazione di zona (in casu : residenziale), in quanto funzionalmente connesso con essa (cfr. STA 52.2014.98 del 9 novembre 2015 consid. 3.2.2). Nel caso in cui tali opere dovessero insistere su un'area stradale definita come tale dal piano regolatore (RDAT I-2003 n. 42 consid. 2), devono essere approvate in base alla Lstr (cfr. STA 52.2011.551 del 10 gennaio 2013 consid. 4, 52.2008.422/427 del 31 maggio 2010 consid. 3).

E. 2.2

La posa di due soli contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, che interessa una superficie di dimensioni molto modeste (8 m